

All'articolo 5, dopo il comma 25 è inserito il seguente:

“25-bis. Per consentire il rientro dall'emergenza derivante dal sisma che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009, la ripresa della riscossione di cui all'art. 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili, di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.

2. Le somme versate entro il 31 ottobre 2011 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell'allegato 3, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali, sono acquisite definitivamente al bilancio dello Stato.- Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane è disposto l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare, per l'anno 2012, maggiori entrate pari a 65 milioni di euro.

Conseguentemente,


- Alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2012:

2013: -65.000;

2014: - 65.000.

IL GOVERNO



Riepilogo somme versate all'entrata del bilancio dello Stato non riassegnate

Disposizioni	Entrate non riassegnate
<i>(dati in milioni di euro)</i>	
Articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Brevetti)	32.087
Articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Sanzioni Antitrust)	70.714
Articolo 11-bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Sanzioni Autorità energia elettrica e gas)	4.099
Totale	106.900

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

"Art. 5-bis

(Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti)

1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 :

- a) 1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.000,00 euro;
- b) 0,6 per cento dei ricavi oltre 1.032.000, 00 euro e fino a 2.064.000,00 euro;
- c) 0,4 per cento dei ricavi oltre 2.064.000,00 euro.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. I soggetti di cui al comma 1 nella determinazione dell'acconto dovuto per ciascun periodo di imposta assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui al medesimo comma 1.

3. All'articolo 2, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono soppresse le parole da "nei limiti di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2012" fino alla fine del secondo periodo.

4. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono rispettivamente fissate:


- a) a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad euro 614,20 e ad euro 473,20 per mille litri di prodotto;
- b) a decorrere dal 1° gennaio 2013, ad euro 614,70 e ad euro 473,70 per mille litri di prodotto.

5. Agli aumenti di accisa sulle benzine disposti dal comma 4 non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggior onere conseguente agli aumenti, disposti con il comma 4, dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante è

rimborsato, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.

6. All'onere derivante dalle disposizioni dei commi da 1 a 3, valutato in 41 milioni di euro per l'anno 2012 ed in 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi 4 e 5.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, di importo inferiore ai cento euro, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore.”.

II GOVERNO


Relazione illustrativa

Con la norma proposta si rende strutturale la deduzione forfetaria vigente a favore dei distributori di carburante vigente dal 1998 (co. 1, art. 21 della L. n. 448/98), e di volta in volta prorogata annualmente, a riconoscimento del servizio di incasso delle rilevante quantità di imposte sul consumo dei carburanti svolto dalla categoria dei gestori.

La disposizione ha lo scopo di sostenere le attività di migliaia di esercizi della distribuzione carburanti già messi a dura prova dalla crisi dei consumi, dalla contrazione dei margini, dall'inasprimento delle spese di gestione. Resta fermo che, per in ciascun periodo d'imposta i soggetti in questione dovranno calcolare l'acconto dovuto ai fini delle imposte dirette senza tenere conto della deduzione forfetaria.